



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 214 Registro deliberazioni
del 12-11-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAZISE ED IL COMUNE DI BARDOLINO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - ART. 14 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.2004
--

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore **13:00** in Lazise in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

SEBASTIANO LUCA	SINDACO	Presente
Costa Filippo	VICESINDACO	Presente
ZANETTI BARBARA	ASSESSORE	Presente
BUIO ELENA	ASSESSORE	Presente
Ziviello Fulvio	ASSESSORE	Presente

Partecipa all'adunanza con funzioni di VICE SEGRETARIO COMUNALE il Dott. PINALI LUCA.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAZISE ED IL COMUNE DI BARDOLINO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - ART. 14 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.2004

La Giunta Comunale:

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Bardolino con lettera prot. n. 20996 del 18.10.2021, acquisita agli atti in data 19.10.2021 al prot. n. 26943, chiede di stipulare una convenzione con il Comune di Lazise per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente dott. Massimiliano Gianfriddo, Responsabile dell'Area della vigilanza e tutela ambientale e del demanio, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. comparto Enti Locali sottoscritto il 22.01.2004;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale Comparto Regioni – Enti Locali, il quale prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti in cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

PRESO ATTO della disponibilità del dipendente dott. Massimiliano Gianfriddo a svolgere detta attività in convenzione presso il Comune di Bardolino;

PRESO ATTO, altresì, che non verrà meno la soddisfazione dei servizi istituzionali rientranti nell'Area Polizia Locale a seguito della sottoscrizione della convenzione in argomento;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione, composto di n. 9 articoli, che disciplina i rapporti economici e giuridici tra i Comuni di Lazise e il Comune di Bardolino, aderenti, per l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente dott. Massimiliano Gianfriddo, Funzionario cat. D3 – pos.ec. D4, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

VISTO, altresì, il quesito ARAN 104-14 A5 nel quale si danno indicazioni in ordine alle modalità di convenzione prevista dall'art. 14 del CCNL stabilendo tra l'altro che la convenzione non rappresenta un convenzionamento dell'ufficio ai sensi dell'art. 42 del T.U. DLGS n. 267/2000 bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

VISTA le deliberazioni della Corte dei Conti Lazio n. 33/2012/PAR – Corte dei Conti Liguria 7/2012 – Corte dei Conti Toscana n. 6/2012 da cui si evince che l'istituto dell'utilizzazione di personale a tempo parziale di cui all'art. 14 del CCNL 2001/2004 non è assimilabile alle convenzioni gestite in forma associata menzionate nell'art. 9 c. 28 del DL 78/2010 ma è finalizzato a tutelare un interesse dell'ente distaccante che deve prestare il proprio consenso e resta titolare del rapporto lavorativo ed in genere dei correlati oneri sulla falsariga del distacco previsto dall'art. 30 del DLGS n. 276/2003;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- la dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- il parere dell'ARAN RAL670 – Orientamenti Applicativi;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione, composto di n. 9 articoli, che definisce il tempo di lavoro di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per il regolare e corretto utilizzo del lavoratore;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali 22.01.2004, il dipendente del Comune di Lazise (VR) dott. Massimiliano Gianfriddo, Responsabile dell'Area Polizia Locale, inquadrato nel profilo professionale di Funzionario cat. D3 – pos.ec. D4, presterà servizio presso il Comune di Bardolino per n. 6 (sei) ore settimanali, corrispondenti al 16,67% dell'orario di lavoro, secondo le modalità definite nello schema di convenzione;
- 4) di indicare il Responsabile del Servizio Personale alla sottoscrizione della convenzione in rappresentanza del Comune di Lazise;
- 5) di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato ed al Comune di Bardolino;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA** la proposta di delibera avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAZISE ED IL COMUNE DI BARDOLINO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - ART. 14 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.2004**”.
- VISTA** la D.G.C. nr. 53 del 12 marzo 2020 con cui é stata disciplinata la modalità di tenuta delle sedute giuntali mediante videoconferenza;
- CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
- RITENUTO** di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO** conto dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- A** seguito di votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

di dare atto che la presente deliberazione è stata assunta durante una seduta giuntale tenutasi in videoconferenza;

Dopodiché, con separata votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 12-11-2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SEBASTIANO LUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PINALI LUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAZISE ED IL COMUNE DI BARDOLINO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - ART. 14 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.2004

TRA

ROSSETTO dott. PAOLO nato a LEGNAGO (VR) il 25.11.1961, che interviene nel presente atto non in proprio, bensì in qualità di Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria – Servizio Personale, del Comune di Lazise,

E

_____ nato/a a _____ il _____, che interviene nel presente atto non in proprio, bensì in qualità di Responsabile dell'Area _____ del Comune di Bardolino,

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Bardolino ha chiesto la stipula di una convenzione per l'utilizzazione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 del dott. Gianfriddo Massimiliano – Funzionario – Categoria D3 posizione economica D4 del vigente CCNL, per 2 giorno alla settimana;

L'art. 14 del CCNL comparto Regioni Enti Locali, stipulato in data 22.01.2004, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, consente e disciplina l'utilizzo di personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

Il Comune di Lazise, con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____.2021, immediatamente eseguibile, ha autorizzato l'utilizzo da parte del Comune di Bardolino, ai sensi del succitato art. 14, del personale richiesto, secondo le condizioni e modalità di seguito descritte;

Il Comune di Bardolino, con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____.2021, immediatamente eseguibile, ha approvato anch'esso lo schema di convenzione nel testo come approvato dal Comune di Lazise;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo del dott. Gianfriddo Massimiliano, inquadrato nel profilo professionale di Funzionario - Categoria D4 e titolare della posizione organizzativa denominata "Area della vigilanza e tutela ambientale e del demanio" del Comune di Lazise, da parte del Comune di Bardolino, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni Enti locali sottoscritto il 22.01.2004.

Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del dott. Gianfriddo Massililiano delle attività riconducibili all'Area Polizia Locale del Comune di Bardolino, secondo le modalità organizzative in essere e secondo quanto qui disciplinato.

ART. 3 Durata

La presente convenzione ha la durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2021 con possibilità di proroga, fatta salva la cessazione anticipata da parte degli Enti che qui si convenzionano, purché motivata e con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta da inviare alla PEC istituzionale degli Enti convenzionati.

ART. 4 Tempo di lavoro di assegnazione

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il dipendente dott. Massimiliano Gianfriddo presterà servizio presso il Comune di Lazise per il 83,33% dell'orario di lavoro (30 ore) e per l'altro 16,67% dell'orario di lavoro (6 ore) presso il Comune di Bardolino nella giornata di martedì. L'articolazione dell'orario di lavoro e le giornate di servizio, una volta definiti, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun ente previa preliminare consultazione tra i due Segretari Comunali delle Amministrazioni Comunali, fermi restando i limiti percentuali sopraindicati.

ART. 5 Gestione giuridica e presenze/assenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Bardolino, la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Lazise che è l'unico datore di lavoro del dipendente.

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Bardolino, la gestione complessiva delle presenze del dipendente resta assegnata al Comune di Lazise.

Il Comune di Bardolino provvederà a trasmettere, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata ed in uscita, del suddetto dipendente, con gli eventuali giustificativi di assenza.

Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Lazise che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Bardolino relativamente al giorno di servizio prestato presso quest'ultimo.

Al Comune di Lazise spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso l'Ente di appartenenza, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Bardolino.

ART. 6 Oneri finanziari

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Lazise.

Il Comune di Bardolino si impegna a rimborsare al Comune di Lazise il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al dipendente dott. Massimiliano Gianfriddo, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente stesso presso il Comune di Bardolino e secondo la disciplina prevista in merito alla retribuzione di posizione e risultato negli enti convenzionati.

La retribuzione di posizione e di risultato sarà erogata secondo la metodologia ed in base ai criteri vigenti al momento della nomina, fatte salve le successive determinazioni in ordine a quanto previsto dalla normativa

contrattuale di cui al CCNL Funzioni Locali e relativi provvedimenti regolamentari vigenti nei rispettivi Comuni.

Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, indennità a vario titolo, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività per conto e nell'interesse di un singolo Comune.

La rendicontazione delle somme dovute sarà mensilmente comunicata dal Comune di Lazise e dovrà essere rimborsata dal Comune di Bardolino entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 7 Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Lazise e Bardolino, derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

ART. 8 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente.

ART. 9 Imposta di bollo

La presente convenzione viene redatta in esenzione della tassa di bollo, riguardando due enti pubblici e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Bardolino,

Per il Comune di Lazise

Il Responsabile di Settore

Per il Comune di Bardolino

Il Responsabile di Settore

Il dipendente interessato per accettazione e consenso Dott. Gianfriddo Massimiliano